

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

## CIRCOLARE N. 6/2017

AI GENTILI CLIENTI

*Loro sedi*

### OGGETTO: LE AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DAL L. N. 96/2017

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di agevolazioni contenute nel DL 50/2017 convertito.

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Modifica alla Disciplina dell'ACE                                         |
| 3 | Incentivo per l'acquisto di case antisismiche                             |
| 4 | Interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali |
| 5 | Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari                      |
| 6 | Credito di imposta per le imprese alberghiere                             |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| FISCALE | MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'ACE |
|         | L. N. 96/2017                     |

Sono state previste alcune modifiche alla disciplina dell'ACE, incentivo che agevola le imprese che accantonano gli utili e si finanziano con conferimenti dei soci. Le modifiche vanno nel senso del depotenziamento dell'agevolazione e si applicano dal 2017.

### ***Riduzione del coefficiente di remunerazione***

Il coefficiente di remunerazione, che le imprese applicano alla variazione in aumento del capitale proprio per determinare il reddito detassato, viene portato:

- all'1,6%, per il 2017;
- all'1,5%, a regime, dal 2018.

Rimane, invece, invariato il coefficiente del 4,75% per il 2016. Tenendo ferma una variazione in aumento del capitale proprio pari, ad esempio, a 200.000,00 euro, il reddito detassato è pari a:

- 9.500,00 euro (il 4,75% di 200.000,00), per il 2016;
- 3.200,00 euro (l'1,6% di 200.000,00), per il 2017;
- 3.000,00 euro (l'1,5% di 200.000,00), dal 2018.

### ***Acconto IRES per il 2017***

È previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES dovuto per il 2017, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni (ovvero, il coefficiente di remunerazione ridotto dell'1,6%). Ciò determina, in via generale, un acconto IRES di importo maggiore.

### ***Modifiche rispetto al testo originario del DL 50/2017***

In sede di conversione in legge sono state stralciate dal testo del DL 50/2017 le norme che prevedevano la sola rilevanza degli incrementi netti del capitale proprio rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.

Si ritorna, quindi, all'impostazione originaria, per cui si prendono a riferimento gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| FISCALE | L'INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE |
|         | L. N. 96/2017                                   |

Viene introdotta una nuova agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione d'imposta, per gli acquirenti di unità immobiliari che ricadono nelle zone ad alto rischio sismico.

## **Ambito applicativo**

Il beneficio riguarda gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, ossia per quelli relativi *“all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”*.

In particolare, la nuova agevolazione spetta nel caso in cui detti interventi siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico
- “1” ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519;
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

## **Misura della nuova detrazione**

Nei casi in cui tali imprese provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, all'acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del:

- 75%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

## **Momento di sostenimento delle spese**

Seppur la norma non lo dica espressamente, le nuove detrazioni potrebbero applicarsi alle spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, in virtù del rinvio operato dal co. 1-*quater* dell'art. 16 del DL 63/2013 al precedente co. 1-*bis*. Non può escludersi, tuttavia, che le nuove disposizioni si possano applicare solo alle spese sostenute a decorrere dal

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

24.6.2017, data di entrata in vigore della L. 96/2017 (trattandosi di una novità introdotta in sede di conversione del DL 50/2017).

## ***Ammontare massimo di spesa detraibile e ripartizione in rate annuali***

La detrazione del 75% o 85%, inoltre:

- è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita;
- spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare.

Anche se la nuova disposizione non lo dice espressamente, sembrerebbe che la detrazione debba essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Sul punto sono però necessari chiarimenti ufficiali.

## ***Cessione della detrazione***

I soggetti beneficiari delle agevolazioni in esame possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:

- alle imprese che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,

con la facoltà di successiva cessione del credito.

Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FISCALE | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI<br>CONDOMINIALI |
|         | L. N. 96/2017                                                                   |

Viene disciplinata la cessione della detrazione IRPEF spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali:

- da parte dei soggetti "incapienti";
- per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.

## ***Ambito oggettivo***

Rientrano nella nuova disposizione tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 65%. Si tratta di quelli disciplinati dai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dalle altre norme che si sono aggiunte nel corso degli anni (ad esempio, per l'acquisto di schermature solari e di dispositivi

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative).

## **Ambito soggettivo**

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione del 65% spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR.

Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area", cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, tali condizioni devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

## **Cessione del credito**

In luogo della detrazione, tali soggetti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
- ovvero ad altri soggetti privati

con la facoltà di successiva cessione del credito.

## **Disposizioni attuative**

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| FISCALE | CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI |
|         | L. N. 96/2017                                    |

A decorrere dal 2018, viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

## **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con apposito DPCM.

## **Provvedimento attuativo**

Con successivo DPCM saranno stabilite le disposizioni attuative della nuova agevolazione; in particolare, saranno definiti:

gli investimenti che danno accesso al credito d'imposta e la relativa documentazione;

le procedure di concessione e di utilizzo del credito d'imposta;

le modalità di effettuazione dei controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| FISCALE | CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ALBERGHIERE |
|         | L. N. 96/2017                                 |

Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi (comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo) a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 04.07.2017

Studio Giuliano